

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 538)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 marzo 1969
(V. Stampato n. 436)*

**presentato dal Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile
(SCALFARO)**

**di concerto col Ministro del Tesoro
(COLOMBO)**

**e col Ministro delle Finanze
(FERRARI-AGGRADI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 marzo 1969*

**Copertura del disavanzo della gestione 1968
dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per far fronte al suo disavanzo di gestione per l'esercizio 1968, è autorizzata ad emettere obbligazioni fino a concorrenza di un ricavo netto complessivo pari alla occorrente somma di lire 258.034.000.000.

Art. 2.

Le emissioni delle obbligazioni di cui al precedente articolo saranno effettuate con

le modalità e alle condizioni che verranno stabilite con appositi regolamenti da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Art. 3.

Le obbligazioni da emettersi in forza dell'articolo 1 della presente legge sono parificate ad ogni effetto alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti.

Le obbligazioni medesime sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale delle Borse valori, sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche Amministrazioni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni predette.

Art. 4.

In attesa di poter procedere all'emissione delle obbligazioni di cui all'articolo 1 della presente legge, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato può essere autorizzata, con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con il Ministro del tesoro, a ricorrere ad aperture di credito bancario, da estinguersi con il ricavo delle obbligazioni suddette.

Art. 5.

Le obbligazioni e le aperture di credito di cui ai precedenti articoli 1 e 4 e tutti gli atti inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa la imposta annua di abbonamento di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

L'onere relativo alle obbligazioni ed alle aperture di credito di cui alla presente legge farà carico al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.